TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO PUGLIESE

BARI

Ponente Sac. **Emanuele Tupputi**

DIOCESI DI

NULLITA' DI MATRIMONIO

(A – S `)

Prot. n. /25

SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMO GRADO

Nel nome del Signore. Amen.

Nell'anno primo del Pontificato di Papa Leone XIV, il giorno 27 giugno 2025,

i Rev.mi Signori:

Sac. , Preside del Collegio,

Sac. **EMANUELE TUPPUTI**, Ponente,

Sac. , Giudice;

nella causa di nullità di matrimonio tra

A G , attore, nato a il e residente in alla , n. , CAP ,

rappresentato e patrocinato dal Patrono stabile Avv.

e

S A , convenuta, nata a il e residente in alla Via , n. , CAP

con l'intervento in causa della Dott. , Difensore del Vincolo matrimoniale,

vista la propria competenza a motivo del luogo della celebrazione del matrimonio, hanno pronunciato la seguente sentenza definitiva in primo grado di giurisdizione.

FATTISPECIE E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. A e la sig.ra S si conobbero nel 2006 a tramite un sito online cattolico. Tra i due sorse una reciproca simpatia che dopo circa un mese li portò a considerarsi fidanzati. All'epoca dei fatti l'attore aveva 34 anni mentre la sig.ra S era di 7 anni più giovane, ma entrambi erano alla prima esperienza sentimentale seria. Il fidanzamento è durato due anni, senza una frequentazione assidua a motivo sia delle restrizioni del padre della sig.ra , sia perché le parti abitavano in paesi differenti: lui a e lei a . La sig.ra , nonostante avesse 28 anni, aveva ancora timore del padre e non era libera neppure di fare un viaggio e quando si palesò l'occasione di andare ad un pellegrinaggio a Madjugorie, chiese al sig di non dire nulla al padre. Durante il periodo di fidanzamento ci furono due interruzioni poiché la sig.ra rimproverava l'attore di essere freddo e di non accettarla fisicamente. Nel maggio del 2008, però, la sig.ra scoprii di essere incinta. Entrambi accettarono il nascituro. Ma la reazione del padre di lei, uomo definito dalle parti "padre-padrone" indusse i due giovani ad orientarsi alle nozze ma senza valutare con attenzione la scelta. A tal riguardo, vi è da dire che il sig. A giunse alle nozze confuso ed in una condizione di fragilità psicologica.

2. Con queste premesse il matrimonio fu celebrato il nella chiesa Parrocchiale del a (BA), Diocesi di . La vita coniugale è durata 15 anni ma non fu serena nonostante la nascita di due figli. I litigi erano quotidiani e non si costituì mai una comunione di vita e di amore. In maniera consensuale i coniugi presentarono il ricorso per la separazione il 28 ottobre 2023. Attualmente le parti sono separate, ma non divorziate; l'attore vive da solo e non ha alcuna relazione in corso e nei confronti dei figli assolve ai suoi doveri ed ha un buon rapporto con gli stessi. La convenuta vive con i figli ed ha in corso una relazione con una persona conosciuta dopo la separazione.

3. Con libello presentato al nostro Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano il 05/09/2024, il sig. (A attore della causa, accusava di nullità il suo matrimonio celebrato con la sig.ra S per "grave difetto di discrezione di giudizio della parte attrice circa i diritti e doveri matrimoniale da dare ed accettare reciprocamente (ex can. 1095, n. 2); grave difetto di discrezione di giudizio (*mancanza di libertà interna*) della convenuta circa i diritti e doveri matrimoniali da dare ed accettare reciprocamente (ex can. 1095, n. 2)". Il Vicario Giudiziale, sac. , con decreto del 10/09/2024, constatata la fondatezza in diritto della richiesta, verificata la capacità di stare ini giudizio della parte attrice e la sussistenza di tutti i requisiti di legge per l'ammissione del libello, accertata la competenza del Tribunale, emetteva decreto di accettazione del libello disponendo la notifica del medesimo alla parte convenuta e al Difensore del Vincolo Titolare, sac. e concedeva, ai sensi del can. 1676 MIDI § 1 e 2, il termine di quindici giorni dalla data di recezione del decreto per presentare eventuali osservazioni o eccezioni ai termini dei quali, in mancanza di comunicazione, si sarebbe proceduto di ufficio alla determinazione della formula del dubbio come proposto. Infine rendeva noto che la parte attrice si era costituita in giudizio, tramite mandato all'Avv. Patrono stabile. Con decreto del 06/11/2024 il Vicario giudiziale, sac. , visto il Decreto di ammissione del Libello emesso in data 10 settembre 2024, regolarmente notificato alla parte convenuta e al Difensore del Vincolo; considerato che la parte convenuta e il Difensore del Vincolo non avevano presentato eccezioni entro il termine indicato disponeva che la formula del dubbio in causa fosse la seguente: "**Se consti della nullità del matrimoniale per: Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attore circa i diritti e doveri matrimoniale da dare**

ed accettare reciprocamente (can. 1095, n. 2); Grave difetto di discrezione di giudizio (*mancanza di libertà interna*) da parte della convenuta circa i diritti e doveri matrimoniali da dare ed accettare reciprocamente (can. 1095, n. 2)" e costituiva il Collegio giudicante, nelle persone del sac. come Preside, del sac. Emanuele Tupputi, come Giudice Ponente della causa e del sac. come giudice; nominava Difensore del Vincolo il Dott. . Successivamente, a seguito dell'istanza del Patrono stabile della parte attrice dell'08/08/2025, con decreto del 13 gennaio 2025, il Giudice ponente, sac. Emanuele Tupputi, disponeva il nuovo dubbio nel seguente modo "**Se consti della nullità del matrimoniale per: Grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attore circa i diritti e doveri matrimoniale da dare ed accettare reciprocamente (can. 1095, n. 2)"**. Il 12 febbraio 2025 con decreto veniva nominato il Perito ex officio, Dott. Il perito depositava la relazione dell'attore in data 8 aprile 2025.

4. Esperita regolare istruttoria in data 09/04/2025 veniva disposto il Decreto di Pubblicazioni degli Atti del processo. In data 27/05/2025 veniva emesso il decreto di conclusione in causa, con l'assegnazione dei termini per le difese. Infine la causa, completa nei suoi Atti, passava al Collegio per la decisione.

MOTIVAZIONE IN DIRITTO

I. Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente (can. 1095, 2°)

5. Il canone 1095 tratta di una triplice ipotesi di incapacità, la quale, essendo un'incapacità naturale, non viene costituita dalla legge umana, ma solo da essa dichiarata. Il codice attuale non propone alcuna classificazione dei disturbi mentali e nel formulare le ipotesi di nullità del can. 1095 si ispira piuttosto alla natura del consenso, inteso come atto libero e consapevole. Il concetto di incapacità è un concetto giuridico determinato da una causa psichica.

6. Vale a dire che la causa di nullità non è data dal disturbo psichico per se stesso, bensì dall'incapacità del soggetto contraente di «causare, mediante la sua volontà manifestata attraverso il segno nuziale, il vincolo coniugale, con le sue proprietà essenziali e la sua naturale ordinazione ai suoi fini oggettivi» (cf. P.l. VILADRICH, Il consenso matrimoniale, Giuffrè, Milano 2001, 94-98). Secondo il disposto del can. 1095 n. 2, sono incapaci a contrarre matrimonio tutti: "Coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente". E' necessario pertanto che il contraente sia fornito da un'adeguata maturità psicologica. Il Legislatore ha così inteso codificare quel "*defectus discretionis iudicii*", su cui la giurisprudenza ha fondato numerose sentenze di nullità. Secondo la dottrina la sufficiente discrezione di giudizio consta di due elementi distinti, ma connessi: uno intellettivo che riguarda la conoscenza critica e quindi la capacità critica di discernere, l'altro volitivo che attiene alla libertà di scelta. La discrezione di giudizio comporta la capacità intrinseca naturale dell'individuo di essere responsabile ed imputabile giuridicamente dell'atto che compie. E' infatti impossibile che un individuo possa volere ciò che non può valutare nel suo pieno valore e contenuto. Pertanto, per discrezione di giudizio si deve intendere quella facoltà estimativa o deliberativa espressa

con un atto della ragione, consistendo in un giudizio valutativo pratico, al fine di verificare se il soggetto è capace di costituire quel *consortium totius vitae* che è il matrimonio. Il Pompedda in una decisione del 31 luglio 1997 insegna che la «*discretio iudicii, ...definiri potest utpote facultas electiva ad decisiones sumendas" per cui essa si realizza in tre ipotesi: "a) Deest cognitio intellectiva circa obiectum consensus matrimonialis; b) Non adest maturitas iudicii ad aestimanda iura et officia matrimonialia; c) Deficit libertas interna*» (*coram* Pompedda, *decisio diei* 31 *Iulii* 1997, RRDec. vol. LXXXIX, p. 695, n. 4).

7. La *discretio iudicii, dunque,* è la capacità di esprimere giudizi pratici, ovvero imperativi poiché contengono in sé l'azione da compiere e danno un ordine. Componente essenziale è la *libertas interna*, la libertà di scegliere che comporta il minimo necessario per compiere quel particolare atto di scelta e assumere la responsabilità. Una sentenza coram Stankiewicz, riferendosi anche a precedente giurisprudenza, precisa gli elementi essenziali del processo volitivo, necessari per raggiungere la *discretio iudicii*, ossia la capacità di apprezzare il valore del matrimonio e la possibilità di ponderare le possibili alternative, in modo da decidere con sufficiente giudizio pratico (*coram* Stanchiewicz, 19 dicembre 1985, in RRDec. voL LXXVII, n.8, 633).

8. In una sentenza *coram* Ragni si dice che la *discretio iudicii* "*idem est ac maturitas iudicii quae fundatur super tribus praerequisitis, ex parte nupturientis: a) sufficienti cognitione intellectuali circa obiectum consensus; b) critica cognitione aestimativa de negotio matrimoniali atque de eiusdem iuribus ac oneribus; c) libertate interna seu capacitate libere sese determinandi ad matrimonium ineundum*" (coram Ragni, 12 luglio 1994, in RRDec. voI. LXXXVI, n.3, 380). Si afferma che non è sufficiente, per un consenso valido, avere "*cognitionem intellectivam minimam obiecti materialis consensu", poiché la discretio iudicii "implicat etiam practicam perpensionem*" e, per quanto riguarda la facoltà volitiva, "*postulat adaequatam deliberationem voluntatis*" (*coram* Defilippi, 9 marzo 2000, in RRDec. vol. XCII, nn. 8-9,217-218).

9. La giurisprudenza, pertanto, indica i criteri adatti a qualificare e quantificare tale *discretio iudicii ad matrimonium*. Essi sono: l'analisi della maturità di giudizio di entrambi i nubenti, tale da valere quale presupposto del matrimonio; la valutazione della maturità in ordine all'emissione del consenso, inteso come consegna ed accoglienza reciproca; la considerazione, attraverso l'esperienza di quelle persone determinate, del *consortium totius vitae et amoris coniugalis*, nel quale sono peraltro rinvenibili i diritti e i doveri essenziali (*coram* Serrano, IO febbraio 1994, in RRDec. voI. LXXXVI, n. 5,97-98). Per cui, difettano della sufficiente discrezione di giudizio coloro che, pur essendo in grado di intendere e di volere il segno nuziale, sono, però, privi della *capacità critica* rispetto ai diritti e ai doveri matrimoniale (vedi, in particolare, la sentenza *coram* Bonet [18 dicembre 1967], in RRDec., vol. LIX, pag. 708). La terminologia utilizzata nel n. 2 del can. 1095 (*difetto grave*) si riferisce poi non all'anomalia, bensì alla discrezione: ciò che rende incapaci non è l'eventuale sussistenza di un'anomalia psichica, o la gravità della medesima, ma il fatto che il soggetto difetti gravemente del discernimento. Non è, quindi, sufficiente che sia concretamente riscontrata un'anomalia, ma è necessario che vi sia l'effetto incapacitante sulle facoltà psichiche del soggetto nei termini del canone in parola. Occorre fare bene attenzione a non confondere, usandoli promiscuamente, i termini discrezione/maturità, poiché quest'ultima richiama piuttosto un parametro di ordine medico-scientifico: per il medico, infatti, è maturo chi è *completamente* maturo, mentre per il giudice basta essere *sufficientemente* maturo, il che è compatibile con la presenza di sintomi di immaturità, infantilismo e/o disturbi di personalità non sì gravi, tuttavia, da rendere il soggetto incapace.

Il can. 1095, n. 2 CIC richiede espressamente che il difetto sia grave: ciò significa che un lieve difetto di discrezione non rende incapaci, per cui, perché possa dirsi valido il matrimoni, non è richiesta una discrezione piena, completa. Per cui sebbene ai contraenti non sia richiesta una maturità personale piena e assoluta, ne è esigita una che deve avere due aspetti indispensabili: quella di *minimum* e quella di proporzionata per realizzare il singolare atto di amore, che è la vita matrimoniale (cfr. Coram STANKIEWICZ, *decisio diei 23 iunii 1995*, in *RRDec*., vol. LXXXVII, 439, n. 11).

10. La discrezione di giudizio, dunque, deve essere proporzionata al negozio da compiere, il quale per sua natura differisce dagli affari quotidiani. Non si tratta, perciò, della semplice conoscenza astratta e generica di un bene da conseguire, bensì dell'apprezzamento concreto, della stima diretta di un bene, qual' è il matrimonio, e quindi di volerlo realizzare. Il defectus non indica qui una mancanza bensì un'insufficienza, anche transitoria, rispetto all'oggetto del consenso, cioè ai diritti-doveri essenziali del matrimonio. Nell' Allocuzione alla Rota Romana del 5 febbraio 1987, Giovanni Paolo II afferma: "una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o volere del contraente". Pertanto il n. 2 del citato canone si riferisce a persone che non presentano carenze particolarmente vistose nella normale attività relazionale, che risultano spesso inserite nella vita sociale e professionale, ma che non posseggono un grado sufficiente di consapevolezza e libertà interiore di fronte agli obblighi fondamentali del matrimonio. Vengono a questo proposito presi in considerazione i casi di personalità psicopatiche, nevrosi, isteria, immaturità psichica ed affettiva.

11. A tal proposito il canone 1095 al n. 2 esige che il *defectus discretionis iudicii* sia grave per rendere il soggetto incapace a contrarre il matrimonio. Il termine grave non fa riferimento alla gravità dell'anomalia psichica o del disturbo mentale del comportamento o della personalità stessa del soggetto. Esso esprime invece una qualificazione giuridica applicabile a quel non poter discernere con l'intelletto e non poter impegnarsi con la volontà nella costituzione stessa dei diritti e doveri coniugali. Non è sufficiente, perciò, che il contraente abbia una conoscenza astratta o teorica degli obblighi essenziali del matrimonio, ma occorre che sia in grado di valutarli concretamente, di apprezzare quello che essi significano per la propria esistenza.

12. Per concludere sul requisito della gravità bisogna certo tenere presente che tale carattere richiesto dalla norma non fa necessariamente riferimento alla gravità di un disturbo o di una anomalia, ma al suo effetto di rendere incapace il nubente a esercitare intelletto e volontà per impegnarsi a costituire e attuare il matrimonio come consortium totius vitae in tal fine è indubbia l'importanza dell'opera dei periti che offre il necessario conforto scientifico, con il quale si avrà modo di valutare il livello di gravità. Il perito dovrà anche rendere conto del fondamento antropologico del metodo usato nel condurre l'esame delle sue conclusioni in conformità ad una corretta antropologia cristiana (cfr. M.J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, Roma 2001, p. 445; GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad Romanae Rotae Auditores*, 25 gennaio 1988, AAS [1988], pp. 1181-1182).

13. Infine, circa l'opera del perito si precisa che «Agli effetti probativi, la perizia è rimessa alla libera valutazione del giudice, il quale […] perito dei periti: non può recepire in modo passivo le loro conclusioni, ma deve esaminarle con senso critico; pertanto, interpreta e valuta con una sua responsabilità le osservazioni e i pareri peritali, ispirandosi non tanto a criteri clinici, propri del perito, quanto a criteri giuridici, propri della sua competenza. Tali

criteri, alla luce del diritto e della giurisprudenza rotale, possono individuarsi nei seguenti elementi: - Fondamento della relazione peritale nei fatti provati del processo (cann. 1577 § 2 e 1579 § 1); - Fondamento metodologico - argomentativo (can. 1578 § 2); - Fondamento antropologico» (L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, a cura di F. CATTOZZELLA, A. CATTA, C. IZZI, L. SABBARESE, vol. III, Bologna 20111, pag. 148).

MOTIVAZIONE IN FATTO

In ordine al grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attore circa i diritti e doveri da dare e accettare reciprocamente (can. 1095, n. 2)

14. Inquadrata la fattispecie da un punto di vista giuridico, ci accingiamo ad esprimere le valutazioni di merito nell'intento di presentare, in modo organico e giustificato, gli elementi emersi dall'istruttoria. Da un'attenta lettura delle tavole processuali si desume di trovarsi davanti ad una storia in cui l'attore prima delle nozze si è accostata alle stesse senza valutare con consapevolezza e coscienza la scelta matrimoniale celebrato a seguito della non prevista gravidanza e dalla reazione del padre della sig.ra S Questa circostanza unita ad un atteggiamento dell'attore accondiscendente ed arrendevole nel rapporto con la sig.ra S , al punto che nel loro rapporto non faceva valere le proprie idee e pensieri per paura di perderla, influirono in modo pesante sullo stato psicologico dell'uomo, il quale si approcciò alle nozze con una forte condizione di fragilità psicologica che gli impedì di avere un'adeguata maturità e capacità nella valutazione della scelta che andava a compiere.

15. Dagli atti, inoltre, si evince in modo chiaro di essere dinnanzi ad una persona caratterizzata da una dipendenza affettiva che trova origine in una sua bassa autostima. L'attore, infatti, necessitava di trovare consenso e approvazione nell'altro, mettendo sovente in secondo piano le propria opinioni e i propri punti di vista, sino ad arrivare ad annullarli. Tale situazione ha impedito all'attore, *tempore matrimoni*, di avere un'adeguata maturità e valutazione del passo che stava facendo e non ha avuto una piena comprensione morale, giuridica, affettiva ed altresì «*una piena avvertenza dell'oggetto del matrimonio, che è uno dei due elementi distinti ma interdipendenti e concorrenti della discrezione di giudizio, cosi come previsto dal can. 1095 n. 2*» (L. JANIRI, «*Pisicologia del matrimonio canonico*», in AA.VV., *Perizie e periti*, LEV, Città del Vaticano 2018, 32). La ricostruzione dei fatti da parte dell'attore, della convenuta e dei testimonio più prossimi alle parti hanno confermato la presenza nel sig. di uno stato di dipendenza dalla convenuta, ma anche di divergenze caratteriali: lei forte e determinata e lui permissivo e accondiscendente. Inoltre, l'attore non riusciva a staccarsi dalla donna e il timore di rimanere solo lo faceva desistere nel far valere le sue opinioni. Questo fa emergere e comprendere come il sig. fosse una persona immatura tanto da non riuscire a far valere i suoi pensieri. Tale situazione è peggiorata con l'inattesa gravidanza a motivo del fatto che l'uomo non fu capace di compiere una scelta libera, in quanto fortemente pressato dalle attese del padre della convenuta il quale chiese, dinnanzi alla notizia dell'inattesa gravidanza, che si giungesse alle nozze religiose in tempi brevi prima della nascita del figlio. Pertanto, questo condizionamento unito all'insicurezza e immaturità presente nell'attore hanno fortemente inciso nella scelta che ha compiuto, fatta senza riflettere a sufficienza.

16. Quanto esposto dalle parti trova riscontro in parte nella perizia d'Ufficio del ***dott.*** , il quale individua delle problematiche psicologiche nel sig. A dovute alla relazione con il padre che configura come disfunzionale. Questo rapporto, precisa il perito, non ha permesso di creare nell'attore un Io maturo, ma ha favorito di contro un assetto personologico di fragilità immaturità psicologica presente in fase adolescenziale e giovanile *tempore matrimonii* (cfr. Summ. 57; 64/3). Il Perito, tuttavia, conclude che tale immaturità sia lieve-media entità (cfr. Summ. 57; 64/1), ma tale affermazione appare in contrasto con la teoria dell'attaccamento di Bowlby citata dallo stesso perito d'ufficio per dichiarare che l'attore fosse affetto, *tempore matrimonii*, da uno stile relazione insicuro-ambivalente, una tipologia di attaccamento insicuro che, nella dottrina medica, è origine di una immaturità psico-affettiva grave.

17. Alla luce di queste osservazioni e facendo riferimento al principio del *peritus peritorum*, non si condividono la conclusione a cui giunge il perito. Pertanto, confortati anche dai chiari e palesi interventi delle parti, ed in modo particolare della parte convenuta, e dei testi raccolti in atti, si evince palesemente come la nota giuridica della gravità sia ben presente, benchè non sia stata ben colta dal perito da un punto di vista canonico. Inoltre, tale gravità è presente in atti e prova ne è il fatto che la vita matrimoniale si rivelò sempre litigiosa e la convenuta lamentò un comportamento non idoneo e immaturo dell'attore, il quale non svolse il ruolo di marito e di padre. Tali atteggiamenti unitamente a diversi indizi e alle circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti presenti in atti sono prova di essere dinnanzi ad una persona affetta da una immaturità psico-affettiva.

18. Pertanto, *ex actis et probatis* il Collegio ritiene di aver raggiunto la sufficiente certezza morale per decidere la presente causa accogliendo la domanda attorea con risposta affermativa per **grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attore circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2).** All'epoca dei fatti, *tempore matrimonii*, l'attore pur essendo in grado di intendere e di volere il segno nuziale era privo della capacità critica rispetto ai diritti e ai doveri matrimoniali (cfr. *coram* Bonet [18 dicembre 1967], in RRDec., vol. LIX, pag. 708) e difettava della maturità volitiva necessaria per *dare ed accettare reciprocamente*, al momento dello scambio del consenso, i diritti e doveri del matrimonio che comportano le condizioni di sposo.

19. Passiamo ora ad analizzare i fatti di causa, sottolineando, sin da subito, che l'attore, ***sig. A*** nella sua deposizione relativamente alla circostanza della conoscenza della sig.ra dichiara: «*Ci siano conosciuti tramite un sito " " nel settembre-ottobre 2006. Dopo esserci incontrati nel novembre successivo abbiamo dato inizio a questa relazione sentimentale per volontà di entrambi. Entrambi eravamo alla prima esperienza sentimentale seria. Sorse subito simpatia soprattutto una comunanza per quanto riguarda la mentalità cattolica che entrambi avevamo e anche perché fui subito attratto dalla sua persona e simpatia*» (23/3). Poi parlando del contesto in cui è cresciuto l'attore riferisce: «*Sono l'ultimo figlio di tre. Siamo cresciuti in un clima familiare dove mio padre aveva un leggero atteggiamento autoritario che suscitava un certo timore di noi figli, rispetto a mia madre che era molto più accondiscendente. Entrambi però non ci hanno fatto mai mancare nulla e ci hanno educato secondo i valori umani fondamentali e cristiani un po' meno. Infatti, all'epoca dei fatti, i componenti della mia famiglia non erano praticanti. Piano piano mi sono avvicinato al percorso di fede dopo avere ricevuto il Sacramento della Cresima, che ho ricevuto all'età di 17 anni. Circa la conoscenza della dottrina della Chiesa sul matrimonio posso dire che io ne ero a conoscenza così come l'accettavo in toto*» (23/4). Poi circa il suo carattere precisa: «*Mi ritengo una persona buona, timida e discreta. Inoltre,*

all'epoca dei fatti ricordo che ero anche un po' condizionato, nel senso che non prendevo mai l'iniziativa e se c'era qualcosa da contrariare cercavo piuttosto di mediare invece che far valere la mia idea ed il mio pensiero. Questo ad esempio è successo quando ho conosciuto in quanto io sentendomi accolto, considerato e coinvolto nelle varie iniziative, se c'era qualcosa da contrariare difficilmente, anzi mai, mi opponevo alla sua scelta in quanto essendo timido, avevo timore di perderla e di ledere la sua sensibilità. Questo mi recava fastidio in quanto non avevo questo grande spirito di iniziativa nell'intraprendere amicizie. Il rapporto con la mia famiglia è stato normale fino ai 17 anni, ma da quando iniziai a frequentare la parrocchia e un percorso di fede mi sentii completamente escluso dai miei famigliari che mi deridevano e mi facevano sentire estraneo alle loro conversazioni e al contesto familiare. Questa cosa ha molto inciso nella mia personalità perchè non riuscivo a capire per quale motivo loro volevano il rispetto ma non rispettavano me. Ricordo che mia sorella non mancava di offendermi e di denigrarmi. Trovavo solo un po' di ristoro e di conforto da parte di mia madre che era un po' più equilibrata anche se non ha mancato anche lei di chiedermi per quale motivo frequentassi così tanto la chiesa invece che interessarmi più ad una prospettiva lavorativa, anche se questa io non l'ho mai scartata» (23/4).

20. In riferimento al contesto familiare e al carattere della parte convenuta l'attore dichiara: « *è l'ultima di tre figli. È cresciuta in un clima familiare dove il padre era autoritario, il cosiddetto padre-padrone che controllava tutto e che difficilmente lo si poteva contraddire. Questa situazione ha subito pesato nella famiglia visto che anche sua madre ea succube del marito così come tutti i figli. Ricordo a tal proposito che viveva malissimo questo contesto familiare in quanto il padre non le permetteva di avere una vita sociale come tutti e dove sottostare a degli orari molto stringenti (ad esempio uscivamo alle otto e dovevamo rientrare non oltre mezzanotte). Così come non era possibile fare dei viaggi insieme; infatti quando andammo a Medjugorje dovemmo nascondere che eravamo insieme in questo pellegrinaggio altrimenti il padre non avrebbe mai permesso la sua uscita. Ovviamente tutto questo modo di fare del padre ha inciso nella libertà di così come nel vivere serenamente il nostro rapporto di fidanzati*» (24/5)

21. Parlando del periodo del fidanzamento e di come giunse alla decisione del matrimonio il sig. riferisce: «*Dall'inizio della relazione sino al matrimonio trascorsero due anni. Le rispettive famiglie accolsero bene la nostra relazione. Ci fu il classico fidanzamento ufficiale nel dicembre 2007. La nostra frequentazione era di 3-4 volte a settimana per i nostri impegni lavorativi. Preciso però che vivevamo in due città differenti: all'epoca io a e lei a (55 Km con un percorso tortuoso). Inoltre, dopo circa un anno di frequentazione decidemmo di incontrarci a metà strada, ossia a Inizialmente tra di noi c'è stato un sentimento di affetto più di amore. Inoltre col passare del tempo questo sentimento si è un po' affievolito a motivo del fatto che non si accettava nel suo corpo, visto che faceva continuamente diete per mantenere un fisico longilineo. Aspetto che ha mantenuto anche dopo le nozze, tanto da arrivare poi ad una operazione che ha comportato la riduzione dello stomaco. Questo aspetto è stato oggetto di continue discussioni tra di noi, a ciò si unisce anche il fatto che lei è caratterialmente molto forte e autoritaria. Tra di noi succedevano discussioni di ogni genere. Ragion per cui io iniziai ad avere nei suoi confronti più un atteggiamento di amico che di fidanzato, ma al tempo stesso non volevo lasciarla perché volevo aiutarla e non rimanere solo. Allo stesso tempo, però, vi fu una pausa di riflessione, voluta da me, per il suo carattere molto forte che si unisce al fatto che ad ogni festa comandata dovevo andare a casa sua e lì non c'era molta possibilità di colloquiare visto che il padre controllava ogni cosa. La pausa di riflessione durò circa due mesi e fui io*

a riprendere la relazione perché non riuscivo a stare senza di lei e il fatto di poterla perdere mi rendeva inquieto ed insicuro. Ragion per cui riprendemmo il rapporto ma a quel punto io non riuscii più ad esprimere la mia personalità perché l'ombra della paura di perderla era sempre presente, per cui io pur di non perderla facevo quello che lei chiedeva di fare e notai che lei stessa non riusciva però a contrastare le volontà del padre. Durante questo periodo di fidanzamento abbiamo avuto effusioni come baci e abbracci e in una di queste abbiamo avuto anche un rapporto intimo con il coito interrotto, ma nonostante ciò lei rimase incinta. Questa circostanza ci raggelò da una parte in quanto avevamo fatto sempre attenzione a non far succedere questa cosa ma dall'altro ci fu il dover affrontare le famiglie nel dare notizia di questa gravidanza. La mia famiglia nell' apprendere la notizia non fece alcun clamore, ma si mostrò vicina a me e ad mentre la famiglia S reagì in maniera contraria tant'è ricordo che il padre si infuriò e non parlò per circa un mese con la figlia, la quale visse questa cosa con grande spirito di angoscia e di turbolenza interiore» (25-26/5). Poi aggiunge, riferendosi all'intenzione con cui si approcciò alle nozze: «*Per amore della verità e riflettendo con attenzione mi rendo conto anche all'epoca le paure, le angosce e le inquietudini interiori che avevamo, sia io che non ci hanno permesso di valutare con attenzione la scelta che si andava a costituire. Il figlio che stava per nascere adombrò le nostre fragilità senza farcele affrontare con attenzione e con debita ponderatezza. Dico questo perché la circostanza della vita matrimoniale ha poi evidenziato maggiormente le fragilità di entrambi […] La proposta delle nozze è stata una conseguenza della gravidanza inattesa. Circa i dubbi e le perplessità all'epoca dei fatti io non ci riflettei molto perché la circostanza della gravidanza come ho già detto congelò e posticipò l'insicurezza e la fragilità che io mi stavo portando avanti da temp […] il padre di non mancava di far pesare questa questione della gravidanza inaspettata e che non faceva che inibire sia me che nel fare le cose solo per accontentare lui, ma non perchè realmente sentite. Posso aggiungere che se avessimo avuto la possibilità di ragionare e riflettere meglio la scelta del matrimonio sarebbe stata compiuta con più ponderatezza e attenzione e non con quella velocità e con quel senso di prostrazione interiore e di mancanza di libertà che si evidenziava in me e in* » (26/5-7). In queste dichiarazioni si evince come la personalità dell'attore che non era di una persona matura all'epoca del matrimonio, in quanto egli non valutò con la debita attenzione e maturità la scelta che compì perché fortemente scosso dall'inattesa gravidanza e dalla reazione del padre della sig.ra S Questa circostanza unita ad un atteggiamento dell'attore accondiscendente ed arrendevole nel rapporto con la sig.ra S , al punto che nel loro rapporto non faceva valere le proprie idee e pensieri per paura di perderla, influirono in modo grave sullo stato psicologico dell'uomo, che giunse alle nozze con una forte condizione di fragilità psicologica tale che gli ha impedito di avere un'adeguata maturità e capacità di valutazione della scelta che andava a compiere. Insomma, si comprende di trovarsi davanti ad una persona che prima delle nozze non aveva una piena comprensione morale, giuridica, affettiva ed altresì «una piena avvertenza dell'oggetto del matrimonio, che è uno dei due elementi distinti ma interdipendenti e concorrenti della discrezione di giudizio, cosi come previsto dal can. 1095 n. 2» (L. JANIRI, «*Pisicologia del matrimonio canonico*», in AA.VV., *Perizie e periti*, LEV, Città del Vaticano 2018, 32).

22. Prova di ciò è stato anche l'andamento della vita coniugale caratterizzata da continui litigi e incomprensione trascinatasi per 15 anni. A tal riguardo l'attore ricorda: «*Ponemmo il domicilio a in una casa di proprietà dei miei genitori. Questa fu un'altra questione di contrasto tra di noi perché lei avrebbe voluto una nostra casa. Il matrimonio è durato 15 anni ed è stato caratterizzato da alti e bassi e gli ultimi 5 anni sono stati i più disastrosi e difficili perché tra di noi già il nostro precario dialogo divenne inesistente. Ogni cosa era motivo di discussione dalla educazione dei figli sino al ménage familiare. lo*

cercavo sempre di accontentarla e di mediare ma alla fine non ne ho potuto più perché era impossibile ragionare e intavolare un discorso. Lei continuamente o alzava la voce oppure rimaneva indifferente alle mie rimostranze. Questo ha logorato il nostro rapporto fino al punto che fu la stessa a recarsi da un legale per avviare le pratiche della separazione» (27/11).

23. La ricostruzione dei fatti da parte dell'attore trova conferma nella parte convenuta, la ***sig.ra S*** la quale riprova il carattere immaturo, insicuro e accondiscendente dell'attore. A tal riguardo la sig.ra nel ricordare il periodo del fidanzamento con il sig. riferisce: «*Essendo lui molto insicuro, fui io che presi l'iniziativa di dare inizio a questa relazione affettiva. Dalla conoscenza alle nozze trascorsero 22 mesi […] Circa il periodo del fidanzamento, posso dire che lui era molto insicuro. Io vedevo in questa sua insicurezza l'idea che io non fossi la donna della sua vita, ma in realtà questo non veniva confermato quando per ben due volte ci siamo presi delle pause di riflessioni ed è stato proprio lui a venirmi a cercare. In quel momento io rimasi compiaciuta di questa sua ricerca, ma al tempo stesso notavo come se lui non sopportasse l'idea che io potessi stare con un'altra persona; insomma temeva di perdermi. A tal proposito ricordo che quando riprendemmo il rapporto ovviamente io ero la parte propositiva e lui era sempre accondiscendente e "un po' passivo" nel prendere delle iniziative forse perché temeva di perdermi. Avemmo intimità prematrimoniali libere perché io mi sentivo pronta per la maternità ed il matrimonio. , invece, era sempre insicuro ed incerto anche in queste circostanze. Fu in uno di questi rapporti che io rimasi in attesa*» (30-31/5). In queste dichiarazioni si evince la totale dipendenza dell'uomo nei confronti della convenuta che temendo di perderla si concede ed accondiscende a tutto incurante delle conseguenze come la gravidanza, che scosse le parti e costituì un'accelerazione della scelta matrimoniale.

24. A tal riguardo la sig. parlando della circostanza della gravidanza e di come giunsero alla celebrazione delle nozze religiose riferisce: «*Sentivo dentro di me un grande senso di colpa così come anche e alla fine ricordo che eravamo entrambi confusi e frastornati ed in modo particolare , il quale si mostrò impaurito ed insicuro. Infatti per riparare a questa circostanza, accettò di prendersi la responsabilità. Così come anche io ma era chiaro che questa gravidanza aveva accelerato il matrimonio ma, almeno in , non c'erano quelle condizioni di serenità e maturità necessaria per poter compiere una scelta del genere. Io cercai di rincuorarlo, di rasserenarlo, ma era chiaro che in lui questa scelta non era frutto di una maturità piena e razionale*» (31/5). Poi precisa ulteriormente: «*Preciso che questa scelta del matrimonio fu veramente condizionata da diversi fattori tra cui la reazione non positiva di mio padre e anche implicitamente l'aver deluso le aspettative dei responsabili del movimento che benchè non ci avessero giudicati, i loro atteggiamenti però non ci fecero sentire sereni e liberi, per cui ricordo che con amarezza dovemmo affrontare questa situazione senza avere la possibilità di trovare una soluzione diversa e più ragionevole. Ribadisco anche che io ero innamorata di e pensavo che lo fosse anche lui; ho creduto che con il matrimonio le sue paure e le sue insicurezze potessero attenuarsi, ma in realtà così non è stato. Per amore della verità mi rendo anche conto che diversi fattori all'epoca dei fatti hanno fortemente inciso e influenzato nella libertà interna di scegliere il matrimonio. Io avrei voluto maggiore comprensione ma in quella circostanza ciò non fu possibile e non la trovammo ahimè anche da parte di coloro che ci avevano accompagnati nel nostro cammino di fede*» (31-31/5). Questa lucida e chiara dichiarazione costituisce una prova palese dello stato di immaturità dell'attore che si è reso ancora più evidente anche durante la vita matrimoniale. A tal riguardo la convenuta afferma: «*Se dovessi riassumere la nostra vita coniugale direi che era molto conflittuale a motivo del suo carattere; ad esempio a lui dava molto fastidio che venissero in casa nostra i miei*

parenti. Io mi sono sempre sentita molto sola perché lui non si assumeva le responsabilità. Ragion per cui io ho assunto un atteggiamento più fermo e determinato perchè volevo che lui, piuttosto che fare polemica sulla presenza di alcuni miei parenti che tra l'altro mi aiutavano nell'accudire e crescere i miei figli, si prendesse le sue responsabilità. Inoltre, io mi trovavo come a dover crescere ed educare un terzo figlio, cioè lui. A lungo andare questa situazione ha generato una distanza inevitabile tra di noi e ha logorato il nostro rapporto fino a giungere alla separazione per mia iniziativa. Ricordo che lui ha tentato di fare dei tentativi di riconciliazione, ma alla fine la sua immaturità, la sua insicurezza e la sua irresponsabilità avevano la meglio sulle promesse di un suo cambiamento. Io ero veramente stanca ed esausta; non potevo più continuare a vivere in quelle condizioni ragion per cui sono rimasta ferma nella mia posizione di volermi separare» (32-33/11)

25. Quanto dichiarato dalla parti trova conferma anche nelle deposizioni dei testi escussi che evidenziano l'immaturità dell'attore, la sua dipendenza dalla convenuta e la poca attenzione prestata dal medesimo nel compiere questa scelta matrimoniale a seguito dell'inattesa gravidanza, che gli impedì di valutare criticamente e con maturità la scelta nuziale. Inoltre, tuti i testi escussi evidenziano come l'attore non fu mai capace di adempiere agli obblighi matrimoniali e di disinteresso dalla moglie preferendo impegni extrafamiliari che indussero la coppia a continui litigi sino alla decisione della convenuta di porre fine ad una vita matrimoniale inesistente (cfr. teste ***sig.ra*** , amica dell'attore: Summ., 35/4,; ***sig.ra*** cognata dell'attore: Summ., 38/4; 39/5-6; 40/11; ***sig.*** , fratello dell'attore: Summ., 43/8; 43/11).

26. Infine, ai testi escussi segue la perizia del Perito ex officio, ***Dott.*** , Psicoterapeuta Psicoanalista, che opportunamente utilizzata secondo il principio del *peritus peritorum*, coadiuva i mezzi di prova presente in Atti, che evidenziano di essere dinnanzi ad una persona con tratti e problematiche psicologiche abbastanza gravi. Problematica psicologiche che sono scaturite da una relazione con il padre che si configura come disfunzionale. Questo rapporto, infatti, precisa il perito, non ha permesso di creare nell'attore un Io maturo, ma ha favorito di contro un assetto personologico di fragilità immaturità psicologica presente in fase adolescenziale e giovanile *tempore matrimonii* (cfr. Summ. 57; 64/3). A tal riguardo il perito, dopo aver visitato personalmente l'attore ed averlo sottoposto ai consueti test psicologici, scrive: «*Nel caso del Sig , la relazione con il padre si configura come disfunzionale, in quanto non si è verificata un'interiorizzazione sufficientemente stabile della figura paterna. L'assenza del padre durante le principali fasi dello sviluppo evolutivo ha esposto il soggetto a stati di angoscia, vissuti di vuoto e difficoltà nella costituzione in un Io coeso e stabile*» (64/3). Poi aggiunge: «*In tale quadro, la figura materna, privata del suporto coniugale e affettivo, ha probabilmente investito il figlio di aspettative eccessive, generando una relazione fusionale che ha ostacolato una evoluzione psico-affettiva equilibrata. Inoltre, l'assenza della complementarietà genitoriale ha limitato nel periziando la possibilità di acquisire una visione armonica e integrata del Sé e del mondo relazionale*» (64/3). Il perito accenna anche al fatto che l'attore «*ha incontrato difficoltà nella gestione delle relazioni eterosessuali*» (65/5).

27. Il Perito, tuttavia, conclude che tale immaturità sia di lieve-media entità (cfr. Summ. 57; 64/1), ma tale affermazione appare in contrasto con la teoria dell'attaccamento di Bowlby citata dallo stesso perito d'ufficio per dichiarare che l'attore fosse affetto, *tempore matrimonii*, da uno stile relazione insicuro-ambivalente, una tipologia di attaccamento insicuro che è origine di una immaturità psico-affettiva grave.

28. Alla luce di queste osservazioni e facendo riferimento al principio del *peritus peritorum*, non si condividono le conclusioni a cui giunge il perito. Inoltre, confortati dai chiari e palesi interventi delle parti, in modo particolare della parte convenuta, e dei testi raccolti si evince palesemente come la nota giuridica della gravità sia ben presente, benchè non sia stata ben colta dal perito da un punto di vista canonico.

29. Ulteriormente, tale gravità è presente in atti e prova ne è che la vita matrimoniale si rivelò sempre litigiosa e la convenuta lamentò un comportamento non idoneo e immaturo dell'attore, il quale mai non svolse il ruolo di marito e di padre. Tali atteggiamenti unitamente a diversi indizi e alla circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti presenti in atti sono prova di essere dinnanzi ad una persona affetta da una immaturità psico-affettiva, che ha privato l'attore di quella capacità critica rispetto ai diritti e ai doveri matrimoniali, e di quella maturità volitiva necessaria per *dare e accettare reciprocramente* al momento dello scambio del consenso, i diritti e doveri del matrimonio che comporta la condizione di sposo.

30. Ora, per quanto qui raccolto, ci sia permesso in questo momento come operatori della giustizia alla luce di questa storia, nonché di quanto ribadiva papa Francesco circa l'importanza di una attenta ricezione di una sentenza e della sinergia tra Tribunali ecclesiastici e azione pastorale, di rivolgere un esortazione ai pastori d'anime in merito ad una maggiore premura e attenzione da avere nell'aiutare quanti intendono convolare a nozze religiose cercando di compiere un maggiore discernimento, a livello personale e di coppia, sulla vocazione nuziale dei futuri nubendi (cfr. FRANCESCO, *Amoris laetitia*, nn. 205-230). Si nota, ormai con sempre più frequenza di trovarsi dinnanzi a fedeli che non sanno affrontare le paure e i dubbi in merito ad una scelta coniugale, vivendo rapporti spesso privi di dialogo e di scarso coinvolgimento emotivo ed avvolte di ingerenze dei contesti familiari. Cosi come ci sono diversi fedeli che hanno poca consapevolezza di ciò che significhi realmente il matrimonio. Nonostante ciò, bisogna impegnarsi maggiormente pastoralmente per una seria ed attenta preparazione (sfida attuale della pastorale matrimoniale), poiché «troppo grande è il bene che la Chiesa e l'intera società s'attendono dal matrimonio e dalla famiglia su di esso fondata per non impegnarsi a fondo in questo specifico ambito pastorale. Matrimonio e famiglia sono istituzioni che devono essere promosse e difese da ogni possibile equivoco sulla loro verità, perché ogni danno arrecato ad esse è di fatto una ferita che si arreca alla convivenza umana come tale» (BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 22 gennaio 2011). Urge, nondimeno, incoraggiare un'azione pastorale capace di aiutare i futuri sposi a giungere al matrimonio mediante una decisione libera, responsabile e ponderata, anche mediante un catecumenato matrimoniale (cfr. FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota Romana* 2016, 2017, 2018, 2020, 2022; DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le Chiese particolare*, LEV, Città del Vaticano 2022). Si tratta di far comprendere alla coppia la differenza tra "prepararsi al giorno del matrimonio" e "prepararsi alla vita matrimoniale" con la persona con la quale deciderà di sposarsi. Questo comporta, da parte di coloro che accompagneranno i futuri sposi di compiere un maggiore sforzo nell'accertarsi che i contraenti conoscano (non solo teoricamente ma soprattutto praticamente) la natura e le implicazioni del matrimonio.

31. Pertanto, in un tempo di grande cambiamento antropologico e culturale, l'auspicio migliore, che possiamo augurarci e che i futuri sposi, con l'aiuto dei pastori, della comunità cristiana e di coppie guida preparate e accoglienti, siano capaci di mettersi in discussione, di mettersi in cammino nel vivere al meglio la vocazione matrimoniale. I futuri sposi non pensino mai che il matrimonio sia la meta, ma il punto di la partenza di un viaggio che li fa una cosa sola e che, come una cosa sola, li fa camminare, li fa percorrere - insieme al Signore - le vie del loro amore, della loro famiglia e della loro vita. Si auspica, dunque, da parte di tutta la

comunità cristiana e dei pastori di favorire sempre più e meglio una dimensione trascendentale e spirituale del matrimonio sacramento per alimentare una pastorale del vincolo, che fughi il pericolo di una preparazione troppo superficiale, che induce spesso le coppie ad andare incontro al rischio reale di celebrare un matrimonio nullo o con basi deboli da sfaldarsi in poco tempo e non saper resistere nemmeno alle prime inevitabili crisi.

32. Ancorché, in questa epoca storica ed ecclesiale, bisogna prendere atto delle difficoltà nel cogliere il contenuto della vocazione nuziale da parte dei futuri sposi, ogni comunità cristiana deve con fiducia e perseveranza porre in essere adeguati percorsi di preparazione per i fidanzati. Questo è importante alfine di aiutarli a scoprire la verità e la bellezza del matrimonio, con le sue proprietà essenziali da accoglierle come condizione per vivere un autentico matrimonio cristiano, certo di essere sorretti dalla grazia e dalla tenerezza di Dio. A tal riguardo Leone XIV afferma: «È vero, oggi i nuclei familiari sono feriti in tanti modi, ma "il Vangelo della famiglia nutre pure quei semi che ancora attendono di maturare e deve curare quegli alberi che si sono inariditi e necessitano di non essere trascurati" (Francesco, Esort. Ap. *Amoris laetitia*, 76). Per questo c'è tanto bisogno di promuovere l'incontro con la tenerezza di Dio, che valorizza e ama la storia di ciascuno. Non si tratta di dare, a domande impegnative, risposte affrettate, quanto piuttosto di farsi vicini alle persone, di ascoltarle, cercando di comprendere con loro come affrontare le difficoltà, pronti anche ad aprirsi, quando necessario, a nuovi criteri di valutazione e a diverse modalità di azione, perché ogni generazione è diversa dall'altra e presenta sfide, sogni e interrogativi propri. Ma, in mezzo a tanti cambiamenti, Gesù Cristo rimane «lo stesso ieri e oggi e per sempre» (*Eb* 13,8). Perciò, se vogliamo aiutare le famiglie a vivere cammini gioiosi di comunione e ad essere semi di fede le une per le altre, è necessario che prima di tutto coltiviamo e rinnoviamo la nostra identità di credenti» (LEONE XIV, *Messaggio ai partecipanti al seminario "Evangelizzare con le famiglie di oggi e di domani. Sfide ecclesiologiche e pastorali",* 2 giugno 2025).

33. Considerate dunque tutte queste cose attentamente *in iure* e *in facto*, noi sottoscritti giudici di turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio ed invocato il nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo quanto segue:

"CONSTA *della nullità di matrimonio in casu* per grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attore circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2)"; Si risponde pertanto al dubbio concordato **AFFERMATIVAMENTE.**

Alla parte attrice A. si appone il divieto di contrarre nozze senza previa consultazione del Tribunale che ha emesso la sentenza.

Le spese processuali sono liquidate secondo il tariffario del Tribunale e delle norme della C.E.I. e sono a carico della parte attrice.

Così sentenziamo. Ordiniamo alla Cancelleria del Tribunale di pubblicare e far eseguire questa nostra sentenza definitiva, a norma del Can. 1682, § 2, MIDI.

La parte che si ritiene onerata ha la facoltà di esperire i mezzi di difesa ammessi dal diritto (Cann. 1619 - 1640 CDC), proponendo impugnazione presso il Tribunale Ecclesiastico di Appello di Benevento o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana.

L’appello deve essere interposto davanti a questo Tribunale, nel termine di 15 giorni utili dalla notifica della sentenza (Can. 1630, § 1, CDC), e deve essere proseguito davanti al Tribunale di Appello o presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, entro un mese dalla sua interposizione (Can. 1633, CDC).

Decorsi i predetti termini in assenza di impugnazione, la sentenza diventerà esecutiva, e sarà pertanto trascritta nei registri parrocchiali pertinenti (Can. 1679, MIDI).

Bari, dalla sede del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese, 27 giugno 2025.

Sac Preside del Collegio

Sac. Emanuele Tupputi, Giudice, Ponente

Sac. Giudice

Dott. , notaio

Dalla Cancelleria del Tribunale si attesta che la suddetta Sentenza definitiva è stata notificata alle parti interessate il giorno

Il Cancelliere

Dott.